SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

626º RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 26
2ª - Giustizia . . . . . » 31
4ª - Difesa . . . . . » 38
5ª - Bilancio . . . . . » 40
7ª - Istruzione . . . . . » 45
11ª - Lavoro . . . . . » 74
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 87

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia . . . . . *Pag.* 88
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 89

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . . *Pag.* 91

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 94

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1405) ***MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna***

(1617) ***IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna***

(2305) ***CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme per la montagna***

(2339) ***ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna***

(3036) ***Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani***

(3532) ***VITALI ed altri. – Legge per la montagna***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3532 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3532, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339, e 3036, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore BOSCETTO *(FI)*, relatore per la Commissione affari costituzionali, dà conto del disegno di legge n. 3532 che propone di esaminare congiuntamente agli altri provvedimenti in titolo.

Le Commissioni riunite consentono.

Il relatore BOSCETTO *(FI)*, anche a nome del senatore Izzo, relatore per conto della Commissione bilancio, presenta e illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE informa che nell'ultima riunione del Comitato ristretto, appena conclusa, i senatori Legnini e Rollandin si sono riservati di presentare emendamenti al testo unificato appena presentato.

Propone, quindi, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di testo unificato, alle ore 18 di giovedì 27 ottobre.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1942) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(1045) ***GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti***

(1056) ***IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico – culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti***

– e petizione n. 571 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore BOSCETTO *(FI)*, relatore per la Commissione affari costituzionali, anche a nome del senatore Izzo, relatore per la Commissione bilancio, presenta e illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Su proposta del presidente PASTORE, le Commissioni riunite convengono di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato appena presentato, alle ore 18 di giovedì 27 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1405 E CONNESSI

Misure a favore dei territori di montagna

Articolo 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali ed ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all'articolo 87.3 lettere a), c) e d) del trattato che istituisce l'Unione europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione

4. Fatte salve le competenze regionali, agli effetti della presente legge si intendono per «Comuni montani» i Comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Articolo 2.

(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani)

1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizza-

zione degli Uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto l'organizzazione degli uffici.

2. Il Ministro delle comunicazioni quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del CIPE, un apposito Atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici *part-time* o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per le opere a tal fine occorrenti è autorizzato un contributo di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a favore del concessionario.

3. Nei Comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. A tal fine si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM), di cui all'articolo 3. Per le eventuali spese di investimento è autorizzato un contributo di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Articolo 3.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), costituito nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 e realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. L'AGEA, nella sua qualità di soggetto gestore del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato in relazione alle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed or-

ganizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresa la promozione e l'informazione sulla montagna con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione e integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del sistema informatico della montagna.

Articolo 4.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, che servono i territori montani, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori.

Articolo 5.

(Sanità di montagna)

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, ed a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici.

3. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali, con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in collaborazione con l'Istituto nazionale per le montagne (INM), di cui all'articolo 14, possono stabilire annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Articolo 6.

(Sistema scolastico in montagna)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati. A tal fine è autorizzato un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali. A tale fine è autorizzato un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.

4. Per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali *(ski college)* di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato un contributo di euro 2.000.000 in ragione d'anno, di cui almeno il 50 per cento da destinarsi agli istituti non statali. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) e Coni-Federazione Italiana Sport Invernali, determina triennalmente il riparto dei contributi.

Articolo 7.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1, lettera d) dell'articolo 12, dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei Comuni montani».

Capo II

BENEFICI IN CAMPO ENERGETICO, DI GESTIONE DELLE ACQUE, DI ESTRAZIONE DEI PRODOTTI DEL SOTTOSUOLO

Articolo 8.

(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna)

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Autoproduzione e benefici in campo energetico). – 1.* Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa

dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a novanta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.

3. Ad integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti Comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

4. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.».

Articolo 9.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)

1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori in comuni ad alta specificità montana originato da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori da scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

CAPO III
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 10.
(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere c), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni possono promuovere, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza in periodi di bassa stagione.

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 135 del 2001.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane.».

4. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni dalle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è autorizzato un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 di complessivi euro 4.000.000.

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri

fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.

7. I rifugi alpini sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie C, D ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal decreto del Ministero dell'Interno del 24 aprile 1994 all'articolo 23.

8. I rifugi alpini di proprietà del Demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e/o cartolarizzazione di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni e integrazioni. Tali rifugi potranno, invece, essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, o enti non aventi scopo di lucro.

9. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di euro 700.000 per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Articolo 11.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a euro 75.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di mi-

gliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui alla Direttiva CE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 200.000 per anno.

7. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle Regioni a Statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

8. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «commerciale» è inserita la seguente: «agricolo».

9. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

10. La priorità di cui al comma 9 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresi tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agri-

cole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.

11. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'obbligo, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

Articolo 12.

(Conservazione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle province dei territori montani, alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 8, nonché finanziarie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Articolo 13.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le Regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Articolo 14.

(Fascia di rispetto per corsi d'acqua montani)

1. Per i corsi d'acqua esistenti nei territori di montagna la regione, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d'acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d'acqua

e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore da quella prevista dall'articolo 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 15.

(Usi civici in montagna)

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni, risultanti, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Articolo 16.

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani)

L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali). – 1.* Per i comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a euro 75.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.

3. Per le imprese di cui al comma 1 gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E AGEVOLAZIONI PER IMPIANTI DI RISALITA

Articolo 17.

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo fino a euro 750.000, gli enti appaltanti possono ricorrere, alla licitazione privata con procedura semplificata.

2. Per l'affidamento degli stessi lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni previo esperimento di gara informale, con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a euro 100.000 il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

4. Le attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane devono tenere strettamente conto dell'impatto urbanistico e paesaggistico. Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e g-*bis)* del comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'esperienza già maturata in materia di opere pubbliche montane costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione del progetto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi secondo le procedure ed i criteri indicati nel comma 3 dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 integra l'attuale sistema di categorie con la categoria specializzata in opere su terreni montani, tenendo conto delle specifiche competenze progettuali e delle capacità tecnico-operativa.

Articolo 18.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in euro 740.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

CAPO V

ORGANI DI STUDIO

Articolo 19.

(Ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo della montagna)

1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalle legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano di sui all'articolo 21.

2. L'Istituto, in particolare:

a) assicura il monitoraggio scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

d) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna, anche utilizzando i servizi telematici del SIM di cui all'articolo 3.

4. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

5. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di euro 550.000 a carico

della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni o di organismi pubblici o privati. A tal fine è autorizzato un contributo statale di euro 550.000 annui a decorrere dal 2006.

6. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

7. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, di cui al D.P.C.M. 19 dicembre 2000, ridefinito con D.P.C.M. 21 gennaio 2002, è istituita, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

8. Per la partecipazione a reti globali di monitoraggio ambientale di rilevante interesse, promossi da agenzie internazionali e per il supporto a programmi di sviluppo sostenibile nelle regioni montane nell'ambito del Partenariato delle Nazioni Unite e del programma SHARE-Asia è assicurato al CNR un contributo straordinario di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20.

(Interventi di protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e la costituzione di reti radio d'emergenza sono da considerare esigenze prioritarie. Per la realizzazione delle opere eventualmente occorrenti è autorizzato un contributo straordinario in favore del Fondo protezione civile di euro 1.000.000 ciascuno negli anni 2005, 2006 e 2007.

Articolo 21.

(Promozione del reclutamento nelle Truppe Alpine)

1. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della Difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il re-

clutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei Comuni montani.

Articolo 22.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.».

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso».

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-*ter*. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

4. All'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola: «propone» è inserita la seguente: «, altresì,»

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblicano stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR *(Search and rescue)* e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione dei principi di cui ai commi 5 e 5-*bis* senza oneri per lo Stato è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23.

(Codice della legislazione in materia di montagna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

Articolo 24.

(Conferenza nazionale per la montagna)

1. È istituita senza oneri per la finanza pubblica la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti dell'UNCEM, delle regioni, del Ministero per gli affari regionali, del Ministero per le politiche agricole e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La Conferenza nazionale per la montagna può articolarsi al proprio interno in sezioni sui diversi temi, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

3. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui al successivo articolo 20.

Articolo 25.

(Piano triennale nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano nazionale triennale delle aree montane, di seguito denominato: «Piano».

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Articolo 26.

(Relazione annuale dello Stato)

1. Il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della montagna e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

CAPO VIII

FONDO PER LA MONTAGNA E COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 27.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Fondo nazionale per la montagna)* . – *1.* È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

6. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1.».

Articolo 28.

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 17, comma 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Articolo 29.

(Copertura finanziaria)

1. A copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate di diretta competenza statale derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto ad euro 1.890.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto ad euro 18.050.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1942 E CONNESSI

Misure per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti

Art. 1.

(Disposizioni di semplificazione amministrativa)

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati i modelli relativi agli schemi semplificati del conto economico e del relativo prospetto di conciliazione nonché del conto del patrimonio, per i comuni di cui al comma 1.

4. I comuni di cui al comma 1 e le unioni di detti comuni possono avvalersi dell'attività di dipendenti di altri enti locali, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

5. I comuni di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articolo 197 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

f) articoli 229 e 230 delle legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente alle modalità di rilevazione e dimostrazione dei dati del conto economico con re-

lativo prospetto di conciliazione nonché del conto patrimoniale qualora, con atto del consiglio comunale, deliberino di adottare gli schemi semplificati dei conti.

6. Per i comuni di cui al comma 1 sono altresì facoltativi la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000, nonché gli adempimenti di cui al comma 17. dell'articolo 4. della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni per gli appalti di importo inferiore a 500.000.

Art. 2.

(Registrazione anagrafica degli atti di nascita)

1. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

550ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(30) ***MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino***, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(372) ***PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa***

(394) ***GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa***

(426) ***ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona***

(464) ***LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida***

(707) ***DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano***

(764) ***FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale***

(978) ***BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino***

(1069) ***BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale***

(1108) ***TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari***

(1362) ***MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano***

(1456) ***IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola***

(1691) ***BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona***

(2533) ***DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi***
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente PASTORE avverte che, esaurita la fase di discussione degli emendamenti, l'esame proseguirà in forma disgiunta per ciascuna proposta di nuova provincia. Di conseguenza, i disegni di legge in titolo

saranno esaminati separatamente, a seconda della nuova provincia a cui si riferiscono. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Avezzano (disegni di legge nn. 707 e 1362), sarà assunto come testo base il disegno di legge n. 707; per la provincia Sibaritide-Pollino (disegni di legge nn. 30 e 978), si considererà quale base il disegno di legge n. 30; per la provincia di Sulmona (disegni di legge nn. 426 e 1691), si prenderà come testo base il disegno di legge n. 426; infine, per la provincia della Venezia orientale (disegni di legge nn. 764 e 1069), l'esame proseguirà sul testo unificato, presentato dal relatore, senatore Bongiorno, pubblicato in allegato al presente resoconto, che recepisce gli emendamenti presentati dai senatori Basso, Falcier e Crema. Per le rimanenti nuove province, si esamineranno i rispettivi disegni di legge.

Non essendovi obiezioni, ciò rimane stabilito.

È quindi rinviato il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia il programma dei lavori della Commissione per la settimana successiva. Martedì 4 ottobre, dopo la consueta riunione della Sottocommissione per i pareri e quella dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alle ore 15 si svolgerà la seduta plenaria: saranno esaminati, in sede consultiva, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e comincerà, in sede referente, l'esame del disegno di legge n. 3186-B (legge di semplificazione 2005), se assegnato in tempo utile.

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 15, proseguirà l'esame del citato disegno di legge n. 3186-B e del disegno di legge n. 1936 (insegnanti dipendenti comunali).

Giovedì 6, alle ore 14,30, potrà proseguire la trattazione di argomenti eventualmente non conclusi.

Eventuali variazioni a tale programma saranno rese note tempestivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 764 E 1069

Art. 1.

(Istituzione della Provincia della Venezia Orientale)

1. È istituita la provincia denominata «Venezia Orientale», nell'ambito della Regione Veneto.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l'intero territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

4. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede legale della stessa.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonchè del personale, del patrimonio, delle risorse e della passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il Ministro dell'interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.

7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del comma 11.

8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 la provincia di Venezia procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine dì quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9.

12. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia, gli adempimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

13. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 11, gli organi della provincia di Venezia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 12.

15. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al comma 3.

16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla pre-

sente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato, costituiti nell'ambito della provincia di Venezia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia della Venezia Orientale.

20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia della Venezia Orientale a decorrere dalla data del loro insediamento.

21. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 250 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

22. Per l'attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900 mila euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

23. Per l'attuazione dei commi 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

509ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

(622) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici***

(1659) ***MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio***

(1708) ***BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici***

(2587) ***TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio***

(3309) ***DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza***

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti e dei subemendamenti relativi all'articolo 20, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 20.1 (testo 6)/1.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* fa presente che in questo momento stanno avendo inizio i lavori dell'Assemblea.

Il senatore BOBBIO *(AN)* rileva che presumibilmente fino alle ore 10,30 non avranno luogo le votazioni.

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si passi alla votazione del subemendamento 20.1 (testo 6)/2.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* annuncia il voto favorevole sul subemendamento in votazione, sottolineando innanzitutto come si tratti di una proposta che non si pone in contraddizione, ma piuttosto è volta ad integrare la formulazione dell'emendamento 20.1 (testo 6). Le ragioni sottese alla proposta subemendativa, come già evidenziato, vanno individuate nell'opportunità che l'iscrizione nell'elenco degli amministratori di condominio sia subordinata anche al possesso di requisiti che assicurino un minimo di qualificazione professionale. Non si tratta ovviamente di prevedere né un esame di abilitazione, né titoli scolastici o professionali specifici, ma più semplicemente di subordinare l'iscrizione o al possesso di una certa esperienza nell'ambito in questione ovvero all'aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore o ancora all'aver frequentato un apposito corso di formazione professionale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 20.1 (testo 6)/2.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* annuncia quindi il voto contrario sull'emendamento 20.1 (testo 6).

Al riguardo sottolinea che, se la sua parte politica – al di là di perplessità relative a profili specifici – ha certamente condiviso l'impianto sostanziale che ispira l'articolato in esame, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta con l'emendamento in votazione per l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile non è possibile non registrare invece un dissenso fondato sulle ragioni già emerse nel corso del dibattito, durante il quale peraltro il testo dell'emendamento ha subito numerose modifiche proprio a conferma delle difficoltà allo stesso sottese.

Diversa è invece la posizione della sua parte politica con riferimento al nuovo testo proposto per l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. La nuova disciplina concernente la revisione delle tabelle millesimali, possibile anche nell'interesse di un solo condominio, consente di superare incertezze interpretative e dubbi emersi nella prassi applicativa e merita una valutazione positiva, pur dovendosi formulare alcune perplessità con riferimento, in particolare, alla formulazione del numero 3) del citato articolo 69.

Conclusivamente ribadisce peraltro il voto contrario sull'emendamento 20.1 (testo 6), dovendosi ritenere senz'altro assorbenti i profili di criticità relativi al nuovo testo del già menzionato articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 20.1 (testo 6).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2, nonché l'emendamento 9.0.1 precedentemente accantonato.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento 20.0.2.

Rinvia, infine, il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1708 E CONGIUNTI

9.0.1

BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori dei condominii.

2. L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia stao nominato amministratore, ancorchè si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

3. Per ottenere l'iscrizione nell' Elenco, gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici ovvero la sede legale, la denominazione, il codice fiscale e il rappresentante legale, se si tratta di società di capitali o di persone, e i dati identificativi e la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati.

4. Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

5. L'esercizio dell'attività di amministrazione in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro fino ad un massimo di 1.000,00 euro, ovvero da un minimo di 2.000,00 euro fino ad un massimo di 10.000,00 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi nell'Elenco.

6. Chiunque può prendere visione dei dati indicati nell'Elenco e ottenerne copia conforme, previo rimborso della spesa.

7. L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato.».

20.0.2
CENTARO

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

L'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito seguente:

"Art. 70. – Il regolamento di condominio può stabilire, per le infrazioni alle sue norme, il pagamento a titolo di sanzione di una somma fino a euro 50. L'applicazione della sanzione al caso concreto e la sua entità sono decise dall'organo stabilito nel regolamento o, in mancanza, dall'assemblea condominiale, su propos dell'amministratore o di uno o più condòmini. La riscossione della somrna così stabilita è effettuata dall'amministratore, che può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Le somme riscosse sono devolute al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie"».

21.0.2
BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 21** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

L'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente

"Art. 71. - *(Registro degli amministratori condominiali). – 1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro pubblico degli amministratori condominiali.*

2. L'iscrizione è obbligatoria per coloro che siano terzi rispetto ai condominii.

3. Per ottenere l'iscrizione nel registro, gli interessati devono presentare domanda a la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno residenza o sede legale, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al successivo comma sesto.

4. Nel registro debbono essere indicati: i dati anagrafici dell'amministratore; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e

codice fiscale dei condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

5. L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 1.000 euro, owero da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 10.000 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi al registro.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate le disposizioni per l'esecuzione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2 del presente articolo"».

21.0.1
BUCCIERO

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

L'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominii.

L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia stato nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici owero la sede legale, la denominazione, il codice fiscale e il rappresentante legale, se si tratta di società di capitali o di persone, e i dati identificativi e la denominazione, ubicazione e codice fiscale dei condominii amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso perso fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, ubicazione e codice fiscale de condominii amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro fino a

un massimo di 1.000,00 euro, ovvero da un minimo di 2.000,00 euro fino ad un massimo di 10.000,00 euro in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della facoltà di iscriversi nell'Elenco.

Chiunque può prendere visione dei dati indicati nell'Elenco e ottenerne copia conforme, previo rimborso della spesa.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato"».

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(3210-B) ***Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente relatore CONTESTABILE *(FI)* avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo. Dà quindi conto dei pareri non ostativi formulati, rispettivamente, dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Ricorda quindi che l'esame della Commissione va limitato alle sole modificazioni introdotte alla Camera dei deputati.

Si passa alle votazioni sui singoli articoli.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* chiede la verifica del numero legale.

Il senatore PALOMBO *(AN)* esprime indignazione per l'utilizzo di forme di ostruzionismo pregiudiziali dinanzi a provvedimenti di alto valore morale e di forte contenuto ideale.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza della presenza del numero legale, con separate votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con l'allegato 1 – riferito al comma 3 del medesimo articolo –, pure modificato dall'altro

ramo del Parlamento, nonché l'articolo 2 nel testo parimenti modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente relatore CONTESTABILE *(FI)* avverte che l'articolo 3 non viene invece posto in votazione, in quanto identico al testo già licenziato dal Senato nella precedente lettura.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore NIEDDU *(DS-U)* annuncia il voto convintamene favorevole del suo Gruppo, coerentemente con quanto già espresso dalla sua parte, sia nel corso del precedente esame da parte del Senato che alla Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero», anch'esso modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 8,50.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

745ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI avverte che, essendo calendarizzata in Assemblea, per martedì 4 ottobre, l'esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze, una volta deferito, sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione, nel corso della prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge finanziaria 2006 per il parere da rendere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sulla base del quale il Presidente del Senato renderà le relative comunicazioni all'Assemblea giovedì prossimo, 6 ottobre 2005.

Nella settimana successiva, pertanto, sulla base delle intese che saranno definite con la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento, avranno luogo le consuete audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana, come convenuto nelle precedenti sedute, è integrato con le comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46,

comma 1, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo n. 522, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

746ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo n. 522 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il sottosegretario Brambilla per la disponibilità manifestata nei confronti della Commissione in ordine alla necessità di illustrare le modifiche che il Governo intende apportare allo schema di decreto n. 522, con particolare riferimento a quelle suscettibili di implicazioni finanziarie, e gli cede la parola.

Il sottosegretario BRAMBILLA ricorda l'*iter* del provvedimento citato che dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento è stato poi sottoposto alle parti sociali, delle cui istanze hanno tenuto conto le Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento nel rendere il rispettivo parere al Governo, che si accinge a recepire le condizioni formulate dalle suddette Commissioni. Al riguardo segnala che, scadendo i termini per l'esercizio della delega il prossimo 6 ottobre, il Consiglio dei ministri procederà all'adozione del testo definitivo del decreto legislativo il prossimo 5 ottobre, termine entro il quale potrà essere utilmente acquisito anche il parere delle Commissioni bilancio.

Per quanto riguarda i profili finanziari, fa presente che tutte le maggiori spese o le minori entrate relative alla parte fiscale e a quella contributiva, concernenti, in particolare, la copertura del regime applicato al

trattamento di fine rapporto (TFR), delle compensazioni alle aziende per il differenziale di costo tra il TFR conferito alle forme pensionistiche complementari e le forme di indebitamento bancario, nonché la fiscalità di favore per le forme pensionistiche complementari stesse, trovano copertura nell'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. In particolare, il provvedimento in titolo amplia le deduzioni fiscali per i contributi versati da lavoratori ed aziende alle forme di previdenza complementare ed introduce un regime di tassazione agevolato pari al 15 per cento del montante maturato e ulteriori sgravi premiali, fino ad una riduzione della suddetta aliquota del 6 per cento per chi opta di mantenere il TFR nei fondi pensionistici complementari.

Per quanto concerne le misure di compensazione delle aziende, di cui all'articolo 10 dello schema di decreto n. 522 presentato alle Camere, ricorda che è prevista la deducibilità di un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR destinato alle forme di previdenza complementare; tale importo è elevato alla quota del 6 per cento nel caso di aziende con meno di 50 addetti. Lo stesso articolo prevede altresì l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto per la parte di TFR maturato che viene destinata alle forme pensionistiche complementari.

Ricorda quindi che la copertura delle suddette misure è recata dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, che a tal fine stanzia 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Fa quindi presente che resta ancora da reperire la copertura del fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende. Si prevede infatti una convenzione tra ABI e Ministero del lavoro in base alla quale l'importo delle risorse trasferite dalle imprese alle banche costituirà il limite di affidamento di prestiti alle imprese di durata variabile tra 36 e 120 mesi. Su tali prestiti sarà concessa la garanzia dello Stato. A tal fine si provvederà con un decreto-legge che stanzia le opportune risorse e che è oggi all'esame del Consiglio dei ministri. A tale proposito rileva che fra le proposte formulate dalle Commissioni lavoro delle due Camere, e che il Governo ritiene di accogliere, quelle con una più incisiva valenza finanziaria riguardano essenzialmente delle precisazioni inerenti all'istituzione del suddetto Fondo di garanzia di cui al citato articolo 10, e la contestuale introduzione di ulteriori misure di compensazione concernenti una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturato conferito dalle imprese. La relativa copertura sarà assicurata dal citato decreto-legge, che il Governo si accinge ad adottare, che stanzierà a tal fine 200 milioni di euro per il 2006, 400 milioni di euro per il 2007 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, ringraziando il Sottosegretario per i chiarimenti offerti, fa presente che tuttavia, per valutare i profili finanziari connessi all'ultimo aspetto indicato, occorre necessariamente attendere

una relazione tecnica, che sarà presumibilmente allegata al citato decreto-legge (a prescindere dalla verifica della copertura del decreto-legge medesimo, che costituisce un ulteriore profilo problematico), senza della quale la Commissione non è posta in condizione di rendere il prescritto parere. Osserva inoltre come i termini entro i quali la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere, siano eccessivamente ristretti per una compiuta valutazione di tale complessa problematica, peraltro a seguito di ritardi che non sono certo ascrivibili al Parlamento, essendo stata fornita solo oggi un'informativa sulle modifiche – con evidenti e significative implicazioni finanziarie – che il Governo si accinge ad introdurre al testo presentato alle Camere prima della pausa estiva. Offre pertanto la disponibilità della sua parte politica a lavorare anche durante il prossimo fine settimana per approfondire adeguatamente la materia in esame.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente AZZOLLINI sugli effetti della normativa in esame sulle imprese, il sottosegretario BRAMBILLA precisa che, in base agli accordi di Basilea, la liquidità derivante per le aziende dal trattenimento degli accantonamenti relativi al TFR è classificata a tutti gli effetti come debito instabile e a brevissimo termine. La riforma in esame non accentuerà, pertanto, lo stato di indebitamento delle imprese, bensì favorirà la trasformazione dello stesso in forme di debito a medio-lungo termine (fino a 120 mesi), che per ciò stesso determinerà un innalzamento del *rating,* delle aziende medesime. Osserva, peraltro, che lo *stock* di liquidità correlato agli accantonamenti trattenuti per il TFR, corrispondente attualmente a circa 12-13 miliardi di euro, si è già naturalmente ridotto, rispetto al passato, per via degli effetti conseguenti alla crescita della frequenza di fattispecie quali anticipazioni sul TFR maturato ovvero liquidazioni dello stesso a seguito di trasferimento ad altro lavoro. Sulla base delle stime disponibili ritiene quindi che gli incentivi adottati dovrebbero determinare un flusso iniziale di circa 3 miliardi di euro verso le forme pensionistiche complementari, destinato ad accrescersi ulteriormente negli anni futuri.

Al senatore PIZZINATO *(DS-U)* che chiede precisazioni sulle modifiche che saranno introdotte all'articolo 10 dal Governo, replica il sottosegretario BRAMBILLA assicurando che il testo che verrà esaminato dal Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva sarà quello derivante dall'integrazione dello schema di decreto inizialmente trasmesso con le condizioni rese dalle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento. Deposita inoltre agli atti della Commissione una documentazione contenente tra l'altro ulteriori chiarimenti sui profili finanziari connessi all'istituzione del fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende di cui al citato articolo 10.

Dopo la richiesta del senatore MORANDO *(DS-U)* di poter disporre nella giornata di lunedì di tutto il materiale informativo relativo ai profili finanziari citati, prende la parola il presidente AZZOLLINI per dichiarare

che si farà carico di intraprendere tutte le iniziative opportune per venire incontro alle esigenze testé manifestate, in modo tale che già da lunedì 3 ottobre sia resa disponibile dal Governo la documentazione necessaria e che la Commissione possa rendere il prescritto parere in tempo utile, riprendendo l'esame dello schema 522 a partire dalla giornata di martedì 4 ottobre. Esprimendo apprezzamento per gli elementi di chiarimento forniti dal sottosegretario Brambilla, dichiara pertanto conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

429ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1838) ***BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Avverte indi che sul testo e sulle proposte emendative presentate (allegate al presente resoconto) è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali. Non è invece ancora pervenuto quello della Commissione bilancio. Invita infine i presentatori ad illustrare i rispettivi emendamenti.

In sede di articolo 1, il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*, dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.1 (identico all'1.2 e all'1.3), 1.5 (identico all'1.4 e all'1.6), nonché 1.12 (identico all'1.13 e all'1.14), illustra il contenuto dell'emendamento 1.1, rilevando l'opportunità di specificare che le difficoltà specifiche di apprendimento possono manifestarsi pur in assenza di patologie neurologiche.

Dà indi conto dell'emendamento dell'emendamento 1.5, volto a ribadire che dette difficoltà non sono in alcun modo assimilabili a situazioni di *handicap*.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.12, diretto a precisare che la discalculia rappresenta una difficoltà riferita anche al processamento dei numeri.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* illustra a sua volta l'emendamento 1.11, sottolineando che esso intende sostituire con una formula-

zione sintetica l'inopportuno elenco analitico delle diverse difficoltà di apprendimento, recate nel testo del provvedimento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* dà conto dell'emendamento 2.1, diretto ad integrare le finalità del provvedimento inserendo specifici riferimenti alla formazione e aggiornamento degli operatori scolastici e dei genitori, alla comunicazione e collaborazione tra famiglie, scuole e servizi sanitari, nonché alle pari opportunità da assicurare ai soggetti colpiti da difficoltà specifiche dell'apprendimento.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* sottoscrive l'emendamento 2.2 e ne illustra il contenuto rilevando che esso ha – fra l'altro – il merito di favorire un'adeguata diagnosi nei confronti dei soggetti affetti da difficoltà specifiche.

In sede di articolo 3, la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* illustra anzitutto l'emendamento 3.4, il quale è finalizzato ad assicurare che il Servizio sanitario nazionale metta a disposizione adeguate competenze diagnostiche, anche attraverso l'istituzione di una specifica unità diagnostica, nonché di ambulatori nei distretti periferici.

Quanto all'emendamento aggiuntivo 3.0.4, esso è diretto a favorire un'adeguata formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie nei confronti delle problematiche connesse alle difficoltà specifiche, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione delle modalità attuative.

Si passa indi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* si sofferma anzitutto sull'emendamento 4.4, interamente sostitutivo dell'articolo 4, in tema di misure educative e didattiche di supporto. In particolare, ella richiama l'attenzione sugli interventi mirati che gli istituti scolastici sono chiamati a porre in essere con il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie ed in particolare sulla previsione di misure dispensative e compensative nel corso dei cicli di istruzione.

Dà indi conto dell'emendamento aggiuntivo 4.0.11, che demanda al Ministro della salute l'emanazione di norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative nonché, di concerto con il Ministro dell'istruzione, di linee guida per la definizione di appositi protocolli regionali per lo svolgimento di attività di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Al Ministro dell'istruzione viene invece attribuito il compito di individuare modalità di valutazione dirette ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni affetti dalle difficoltà specifiche di apprendimento.

Quanto all'emendamento aggiuntivo 4.0.15, esso stanzia idonei finanziamenti per l'attività di ricerca promossa dalle università, nonché per la predisposizione di programmi volti alla realizzazione di ausili tecnologici da utilizzare nelle scuole.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* illustra l'emendamento aggiuntivo 4.0.10, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti affetti dalle difficoltà specifiche di apprendimento. Si tratta di una proposta senz'altro opportuna, atteso che risulta limitativo affrontare la tematica della dislessia solo all'interno dei percorsi di studio. Nello specifico, risulta a suo avviso rilevante consentire di sostituire con un colloquio orale le prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli, nonché, più in generale, le prove scritte concorsuali. Per l'attuazione di dette misure, l'emendamento rinvia ad apposito decreto interministeriale fra i Ministri del lavoro, delle pari opportunità e delle infrastrutture.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che la senatrice Bianconi aveva svolto la relazione introduttiva.

Nella discussione generale interviene il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*, il quale ritiene che le tematiche connesse agli atti in titolo sono senz'altro rilevanti, anche al fine di poter valutare le politiche del Governo italiano.

Nel richiamare i principali profili che investono le competenze della Commissione istruzione, egli si sofferma anzitutto sull'intenzione della Commissione europea di accrescere la quota del bilancio comunitario da destinare agli investimenti in ricerca onde favorire fra l'altro la creazione di un'economia della conoscenza in grado di assicurare l'apprendimento permanente. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, il senatore sollecita i Governi europei ed in particolare quello italiano ad assegnare all'apprendimento permanente un ruolo centrale.

Quanto al programma operativo del Consiglio dell'Unione europea, il senatore esprime apprezzamento per gli orientamenti per la crescita e l'oc-

cupazione, adottati dal Consiglio europeo lo scorso mese di giugno, di cui si augura che l'Italia voglia tener conto anche in sede di esame della prossima manovra di bilancio.

A tal fine, auspica che nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere vi sia uno specifico riferimento alla necessità di dare effettiva attuazione agli indirizzi europei.

Il senatore dà indi conto delle iniziative del Consiglio dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, di brevetto comunitario, di diritto d'autore, di ricerca e di istruzione, con particolare riferimento all'intenzione di giungere ad un accordo su un nuovo programma nell'ambito dell'apprendimento permanente. Si tratta, egli prosegue, di tematiche di estremo rilievo che non potranno non orientare l'attività anche della Commissione istruzione.

Non va poi dimenticato, egli tiene a precisare, l'impegno del Consiglio in materia culturale, diretto – fra l'altro – a definire un accordo sui nuovi programmi «Cultura» e «Media» per gli anni 2007-2013. Trattandosi tuttavia di programmi a lungo termine con ricadute evidentemente protratte nel tempo, auspica che le istituzioni italiane riescano ad anticiparne taluni aspetti, ad esempio sin dalla discussione sul decreto-legge n. 164 del 2005 in materia di attività cinematografiche, attualmente all'esame del Parlamento.

Egli esprime altresì apprezzamento per l'impegno della Presidenza lussemburghese nei confronti del dialogo interculturale, che rappresenta una tematica verso la quale la Commissione istruzione mostra particolare attenzione, come testimonia l'indagine conoscitiva in corso sulla multiculturalità nel sistema di istruzione.

Il senatore conclude invitando la relatrice a sottoporre alla Commissione uno schema di parere che tenga conto della necessità che gli indirizzi europei ricevano un effettivo recepimento da parte dell'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3533) ***Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bevilacqua aveva svolto la relazione illustrativa. Nel prendere atto che nessun senatore chiede di intervenire nel dibattito, egli dichiara indi chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3177) ***Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa detta fase procedurale.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1838

Art. 1.

1.1
CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «in assenza di patologie» *inserire la seguente*: «neurologiche».

1.2
BASILE

Al comma 1, dopo le parole: «in assenza di patologie» *inserire la seguente:* «neurologiche».

1.3
BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «in assenza di patologie» *inserire la seguente*: «neurologiche».

1.11
SOLIANI, ACCIARINI

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 con il seguente:

«2. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette».

1.4
BRIGNONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le DSA costituiscono una disabilità non assimilabile all'*handicap*».

1.5
CORTIANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le DSA costituiscono una disabilità ma non sono in alcun modo assimilate all'*handicap*».

1.6
BASILE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le DSA costituiscono una disabilità ma non sono in alcun modo assimilate all'*handicap*».

1.7
BRIGNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante in alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette».

1.8
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Sopprimere il comma 3.

1.9
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Sopprimere il comma 4.

1.10
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

Sopprimere il comma 5.

1.12
CORTIANA

Al comma 5, dopo le parole: «debolezza negli automatismi di calcolo» *aggiungere le seguenti*: «e del processamento numeri».

1.13
BASILE

Al comma 5, dopo le parole: «debolezza negli automatismi di calcolo» *aggiungere le seguenti*: «e del processamento numeri».

1.14
BRIGNONE

Al comma 5, dopo le parole: «debolezza negli automatismi di calcolo» *aggiungere le seguenti*: «e del processamento numeri».

1.15
CORTIANA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costi-

tuire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette».

1.16
BASILE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette».

Art. 2.

2.1
ACCIARINI, SOLIANI

Al comma 1, sostituire la lettera f*) con le seguenti:*

«*f)* promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte a specialisti, operatori scolastici e genitori;

f-bis) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;

f-ter) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti colpiti da DSA».

2.2
CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera f*), inserire le seguenti:*

«*f-bis)* assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

f-quater) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA».

2.3
BASILE

Al comma 1, dopo la lettera f*), inserire le seguenti:*

«*f-bis)* assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

f-quater) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA».

2.4
BRIGNONE

Al comma 1, dopo la lettera f*), inserire le seguenti:*

«*f-bis)* assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il percorso scolastico;

f-quater) garantire pari opportunità ai soggetti con DSA nella vita lavorativa e sociale».

Art. 3.

3.1
CORTIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Diagnosi e riabilitazione). – 1.* È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA».

3.2

BASILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. *(Diagnosi e riabilitazione). – 1.* È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a

rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA».

3.3
BRIGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Diagnosi e riabilitazione). – 1.* È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

6. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

7. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità».

3.4
SOLIANI, ACCIARINI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. E' dovere dei genitori e degli insegnanti evidenziare le prime manifestazioni delle DSA.

3-*bis*. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costitu-

zione di una specifica unità diagnostica, che preveda la presenza di un neuropsichiatra infantile, di uno psicologo e di un logopedista, nonché di ambulatori di primo livello nei distretti periferici, secondo modalità definite dalle regioni».

3.0.1
CORTIANA

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo».

3.0.2
BASILE

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo».

3.0.3
BRIGNONE

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. Nei percorsi formativi degli insegnanti si deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo».

3.0.4
ACCIARINI, SOLIANI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art 3-*bis*.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione di cui al presente articolo».

Art. 4.

4.1

CORTIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. *(Misure educative e didattiche di supporto). – 1.* Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università».

4.2

BASILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Misure educative e didattiche di supporto). – 1.* Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili

di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università».

4.3

BRIGNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Misure educative e didattiche di supporto). – 1.* Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo, agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, in particolare in occasione di esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università».

4.4

SOLIANI, ACCIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *(Misure educative e didattiche di supporto). 1.* Le istituzioni scolastiche promuovono interventi mirati e integrati con le istituzioni sanitarie e interventi formativi per i docenti al fine di predisporre specifici percorsi correttivi e rieducativi.

2. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

3. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio ed il successo formativo.

4. Le misure di cui al comma 3 devono:

a) favorire una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazione di benessere;

c) cercare di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, individua forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno con DSA in condizione di svantaggio rispetto agli altri, a causa dei suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi, anche negli esami di Stato, di passaggio di ciclo e di ammissione all'università».

4.7

CORTIANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Misure educative e didattiche di supporto). – 1.* Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi strumenti compensativi e dispensativi nel corso dei cicli di istruzione e in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Agli alunni con DSA deve essere assicurata l'applicazione di misure didattiche e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e per il successo formativo e contribuire a ridurre anche il fenomeno della dispersione scolastica.

2. Le misure di cui al comma 1 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei e in particolare privilegiando, ove necessario, metodiche innovative di insegnamento e adottando criteri di valutazione e modalità di verifica che tengano conto delle difficoltà specifiche di apprendimento;

b) prevedere strumenti di carattere dispensativo e compensativo, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, assicurando adeguati ritmi e tempi di apprendimento;

c) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere al fine di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) essere sottoposte periodicamente a monito raggio per valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Nei casi di bilinguismo degli alunni con DSA, le misure educative e didattiche di supporto di cui al presente articolo devono in particolare prevedere strumenti compensativi essenziali che tengano adeguatamente conto delle ulteriori difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo e che assicurino percorsi personalizzati che favoriscano anche la comunicazione verbale, in particolare nell'insegnamento della lingua straniera, anche prevedendo misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi».

4. Agli alunni con DSA devono essere comunque garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università».

4.5

BASILE

Al comma 2, dopo la lettera e*), inserire la seguente:*

«*e*-bis) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi essenziali che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, includendo anche misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera qualora prevista dal programma di studi».

4.6

CORTIANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di bilinguismo degli alunni con DSA, le misure educative e didattiche di supporto di cui al presente articolo devono in particolare prevedere strumenti compensativi essenziali che tengano adeguatamente conto delle ulteriori difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo e che assicurino percorsi personalizzati che favoriscano la comunicazione verbale, in particolare nell'insegnamento della lingua straniera, anche prevedendo misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi».

4.0.1

CORTIANA

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA».

4.0.2

BASILE

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA».

4.0.3

BRIGNONE

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA».

4.0.10

ACCIARINI, SOLIANI

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché delle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabilito per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo».

4.0.4

CORTIANA

*Dopo l'***articolo 4-*bis,*** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis».

4.0.5

BASILE

*Dopo l'***articolo 4-*bis***, *inserire il seguente:***

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis».

4.0.6

BRIGNONE

*Dopo l'***articolo 4-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni generali)

1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis».

4.0.11
SOLIANI, ACCIARINI

*Dopo l'***articolo 4-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, per lo svolgimento delle attività di identificazione precoce da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.

3. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia devono individuare le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA».

4.0.7
CORTIANA

*Dopo l'***articolo 4-*ter***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa».

4.0.8

BASILE

*Dopo l'***articolo 4-*ter***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa».

4.0.9

BRIGNONE

*Dopo l'***articolo 4-*ter***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa».

4.0.12

ACCIARINI, SOLIANI

*Dopo l'***articolo 4-*ter***, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa».

4.0.13

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Formazione degli insegnanti)

1. Le scuole interessate, esercitando i criteri dell'autonomia, definiscono le forme della collaborazione con idonee strutture delle università (facoltà, corsi di laurea, dipartimenti, cattedre, dottorati) al fine di garantire la specifica formazione degli insegnanti e le più adeguate modalità di insegnamento e di determinazione dei contenuti della didattica. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone annualmente la costituzione di un Fondo di finanziamento compatibile con le disponibilità di bilancio.

2. Le scuole interessate, d'intesa con le Università e gli altri enti competenti, organizzano annualmente un ciclo di seminari ricognitivi dello stato del problema e propositivi di rinnovate soluzioni».

4.0.14

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.15

SOLIANI, ACCIARINI

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Finanziamento delle attività di ricerca universitaria sulle patologie DSA e dei programmi per la realizzazione di ausili tecnologici nelle scuole)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, da destinare alla ricerca ed agli studi promossi dai Centri di ricerca universitari sulle patologie di cui alla presente legge.

2. E' altresì autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per la realizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di programmi ed ausili tecnologici per la predisposizione, all'interno delle istituzioni scolastiche, di fonoteche con-

tenenti il testo parlato dei libri in adozione e di altri testi rilevanti ai fini didattici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

341ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere *e), h), i), l), v)* e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella giornata di ieri il relatore Morra si era riservato di formulare ulteriori modifiche ed integrazioni allo schema di parere da lui predisposto. Gli dà quindi la parola.

Il relatore alla Commissione MORRA *(FI)* illustra alcune proposte di modifica e di integrazione del testo dello schema di parere da lui predisposto – così come già riformulato nel corso della seduta di ieri – prospettando in particolare l'opportunità, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni collettive ai fondi pensione aperti, di sopprimere nell'ambito della condizione riferita all'articolo 5, comma 4, primo periodo la parola «eventuali», riferita agli organismi di sorveglianza da istituire per i suddetti fondi, ed altresì di inserire dopo la dizione «le medesime forme prevedono» la parola «comunque». Con tale riformulazione, si dovrebbe pervenire all'adozione di una disciplina più stringente per

quanto riguarda la *governance* delle forme previdenziali di cui all'articolo 12 del provvedimento in titolo.

Il relatore propone inoltre di inserire nello schema di parere un'ulteriore osservazione, relativa all'articolo 8, comma 4, del provvedimento in titolo, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la deducibilità fiscale dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato.

Un'ulteriore nuova osservazione viene poi introdotta con riferimento al comma 11 del medesimo articolo 8, per sollecitare l'Esecutivo a valutare l'opportunità di premettere una specifica disposizione, volta a prevedere che per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* dello schema all'esame siano consentite contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite.

Sempre all'articolo 8, l'osservazione riferita al comma 9 e all'articolo 14, comma 6, viene meglio formulata, inserendo un richiamo ai principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e),* nn. 3 e 4 della legge n. 243 del 2004*,* ed invitando il Governo a valutare se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare senza alcun limite temporale il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro.

Il relatore propone poi di integrare la proposta di parere con un'osservazione, all'articolo 11, comma 7, lettera *b)*, relativa alla possibilità di elevare dal 50 al 75 per cento la misura dell'importo dell'anticipazione della posizione individuale maturata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

È opportuno infine aggiungere allo schema di parere un'osservazione, relativamente all'articolo 23 del provvedimento in titolo, con la quale si propone di valutare la possibilità di derogare, anche parzialmente e in via transitoria, alla normativa sul conferimento tacito del TFR, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito garantito.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* rileva preliminarmente che le forze politiche di opposizione hanno prospettato una serie di modifiche allo schema di parere illustrato dal relatore, volte a introdurre significativi mutamenti allo stesso, in recepimento di talune condivisibili istanze formulate dalle parti sociali: la piena adesione di queste ultime alla nuova disciplina costituisce infatti il presupposto inderogabile per un effettivo decollo del sistema della previdenza complementare, che non può realizzarsi senza il sostegno convinto delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Purtroppo, gran parte delle predette proposte sono state lasciate cadere dal relatore, che, ad esempio, non ha tenuto conto delle fondate obiezioni avanzate a proposito della condizione prevista per l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto in titolo: il recepimento di tale condizione nel testo definitivo del provvedimento comporterebbe in-

fatti l'adesione ad una linea basata sulla delegittimazione della contrattazione collettiva e del sindacato come attore fondamentale di essa, e, sul piano dell'efficacia della normativa, il rischio di una frantumazione del sistema della previdenza complementare come logica conseguenza di una miriade di intese a carattere aziendale.

Riguardo ai profili attinenti alla portabilità dei contributi del datore di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 9, nonché all'articolo 14, comma 6, il senatore Battafarano ribadisce l'esigenza, da lui sottolineata anche nel corso della seduta di ieri della Commissione, di trasformare l'osservazione del relatore in una condizione, da formulare, peraltro, in maniera più chiara e più incisiva.

Permangono tuttora notevoli perplessità sulla copertura finanziaria delle misure in discussione, in particolare per quanto attiene alle compensazioni previste in favore delle imprese per il venir meno del flusso di finanziamento costituito dal trattamento di fine rapporto, perplessità sulle quali è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Per i motivi fin qui illustrati il senatore Battafarano preannuncia a nome del Gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* sottolinea preliminarmente che le forze politiche di opposizione hanno richiamato l'attenzione su talune criticità inerenti allo schema di parere illustrato dal relatore, con l'obiettivo di individuare soluzioni maggiormente aderenti a talune fondate istanze prospettate dalle parti sociali e di rimuovere quindi eventuali non trascurabili ostacoli ad una rapida ed efficace attuazione della disciplina di riforma del sistema di previdenza complementare.

Va a tale proposito precisato che il Governo, all'esito del confronto svoltosi durante l'estate, ha recepito solo in parte le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, mentre in alcuni casi, e su questioni non secondarie, si è rivelato più propenso a dare ascolto alle pressioni e alle sollecitazioni provenienti dal mondo delle banche e delle assicurazioni. Del tutto insoddisfacente appare poi la soluzione delineata dal Governo per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure agevolative per le imprese, come ha già ricordato il senatore Battafarano.

Il senatore Montagnino preannuncia infine, anche a nome del Gruppo parlamentare Margherita-DL-Ulivo, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore VANZO *(LP)* preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare della Lega Nord, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, evidenziando che la disciplina prefigurata dal provvedimento in titolo rientra nell'ambito delle riforme di carattere strutturale, attuate dall'Esecutivo nel corso della Legislatura.

La disciplina prevista dalla legge n. 335 del 1995 andava necessariamente integrata con una riforma significativa del sistema di previdenza

complementare, nella prospettiva di favorire lo sviluppo dello stesso e di rendere conseguentemente sostenibile per le generazioni future di lavoratori il sistema di calcolo contributivo, che, a regime, comporterà una riduzione netta dell'indice di equivalenza tra pensione e ultima retribuzione, dall'attuale 75-80 per cento a circa il 50 per cento.

Anche se il lasso di tempo trascorso inutilmente – per quanto concerne l'attuazione di un efficiente sistema di previdenza complementare – dalla data di approvazione della legge del 1995 inciderà negativamente sulle future prestazioni previdenziali integrative spettanti ai lavoratori più giovani, tuttavia il rilancio del secondo pilastro previdenziale, promosso dal provvedimento in titolo, potrà sicuramente garantire ingenti risorse finanziarie aggiuntive ai fondi pensione, con tutti i conseguenti benefici, soprattutto in favore di quelle categorie di lavoratori alle quali si applicherà integralmente il sistema contributivo di calcolo della pensione.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza che venga salvaguardata il più possibile la libertà di scelta del lavoratore in tema di portabilità.

Il sottosegretario BRAMBILLA dopo aver ringraziato i tutti i Gruppi politici per l'impegno profuso nel dibattito che si sta avviando alla conclusione, precisa che nella giornata odierna il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto-legge volto a garantire le coperture finanziarie per il Fondo di garanzia previsto dall'articolo 10 del provvedimento in titolo, nonché per altre importanti misure introdotte dalla legge n. 243 del 2004, riguardanti in particolare la liberalizzazione dell'età pensionabile, la disciplina della contribuzione volontaria e la cosiddetta totalizzazione contributiva.

Nel confronto sullo schema di decreto legislativo in titolo, prosegue il Sottosegretario, il Governo si è adoperato per recepire gran parte delle istanze prospettate dalle parti sociali, nell'ottica di consentire un decollo nel breve termine del secondo pilastro della previdenza, anche se talune soluzioni individuate introducono qualche elemento di rigidità nel sistema, contrariamente a quanto avviene in numerosi Paesi europei, nei quali la previdenza complementare si incentra più sulla libertà di scelta del singolo lavoratore che sugli istituti sorti dalla contrattazione collettiva.

Il PRESIDENTE esprime il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione e per l'impegno profuso da tutti i Gruppi politici.

Previo accertamento del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposto dal relatore Morra, nel testo integrato con le modifiche illustrate nella seduta odierna.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, a seguito dell'approvazione del parere predisposto dal relatore, risulta preclusa la votazione sullo schema di parere presentato dai senatori Battafarano, Treu, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso, Montagnino, Piloni e Viviani, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

articolo 1 *(Ambito di applicazione e definizioni)*

al comma 4, dopo le parole «appositi fondi» vanno inserite le parole «o di patrimoni separati»;

articolo 2 *(Destinatari)*

al comma 1, lettera *b)*, vanno soppresse le parole da: «, ivi compresi i lavoratori autonomi» fino alla fine della lettera;

articolo 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)*

al comma 1, lettera *a)*, al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi».

al comma 1, lettera *c)*, va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

al comma 1, dopo la lettera *c)* occorre inserire la seguente lettera: «c-*bis)* le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

articolo 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)*

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: »Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche al-

l'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-*bis*», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.».

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-*bis*. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

articolo 8 *(Finanziamento)*

al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: »reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: »e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *f)*, e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16»;

al comma 7, alla lettera *c)*, n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole «entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;

alla lettera *c)*, n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con «un anno di contribuzione»;

è necessario sopprimere la prima parte del comma 12, la quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

articolo 18 *(Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)*

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari;

articolo 19 *(Compiti della COVIP)*

al comma 2, lettera *h)*, al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti

sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

e con le seguenti osservazioni:

articolo 1 *(Ambito di applicazione e definizioni)*

al comma 3, dopo la lettera *c)*, valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

all'articolo 2 *(Destinatari)*

al comma 1, lettera *c)* vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;

articolo 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)*

al comma 1, lettera *b)*, va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la soppressione della parte ad essi relativa proposta all'articolo 2, comma 1 lettera *b)*;

al comma 1, lettera *d)*, vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera *b)*;

articolo 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)*

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;

articolo 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)*

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola «ineleggibilità» con la parola «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 3, aggiungendo le parole «lettera *b)*»;

al comma 4, secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»; per motivi di tecnica legislativa, all'ultimo periodo, occorre inoltre sopprimere le parole «che sarà» dopo le parole «dall'ufficio2»;

al comma 8, lettera *a)*, occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera *c)* occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7;

al comma 9, primo periodo, occorre sostituire le parole «all'articolo 5, comma 1» con le altre «al comma 1»;

all'articolo 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole «I fondi pensione», le parole « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *f)*,»; alla lettera *e)* vanno soppresse le parole: »del Ministro del tesoro»;

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l'erroneo riferimento al comma 4;

al comma 7, in fine, occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola «soggetto»;

al comma 11, lettera *a)*, appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole «e per lo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera *c)* , primo periodo occorre sostituire le parole: «lettera precedente» con le altre: «lettera *b)*»;

il comma 14 – per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

articolo 8 *(Finanziamento)*

al comma 2, primo periodo, è opportuno che la dizione «e del committente» sia soppressa;

al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sia calcolata non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale, eventualmente modulata, sul reddito imponibile, con l'applicazione del regime più favorevole per l'interessato;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole «e avviene» occorre inserire le seguenti: »con cadenza almeno annuale»;

alla lettera *b)*, n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

alla lettera *b)*, n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionisticaœ alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;

alla lettera *b)*, n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;

alla lettera *c)*, appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;

al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regola-

mento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»;

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8 , nonché l'articolo 14, comma 6, con riferimento ai principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 3 e 4, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare, senza alcun limite temporale, il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

al comma 11, valuti il Governo la possibilità di premettere una specifica disposizione, prevedendo che per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* siano consentite contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di cadenze temporali non predefinite;

articolo 9 *(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)*

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: »di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

articolo 10 *(Misure compensative per le imprese)*

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

articolo 11 *(Prestazioni)*

al comma 7, lettere b) valuti il Governo la possibilità di portare dal 50 al 75 per cento la misura dell'importo dell'anticipazione della posizione individuale maturata dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

articolo 12 *(Fondi pensione aperti)*

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da «mediante contratti» fino alla fine del comma;

al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

articolo 13 *(Forme pensionistiche individuali)*

al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera *b)*,» andrebbero soppresse le parole «del presente articolo»;

articolo 14 *(Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)*

al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;

al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a)* ad *f)*, e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.».

al comma 8, il termine ivi previsto di «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di «sei mesi»;

articolo 19 *(Compiti della COVIP)*

al comma 2, lettera *e)*, andrebbe soppressa la dizione «del presente comma»;

articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

al comma 7, al primo periodo, in fine, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

articolo 21 *(Abrogazioni e modifiche)*

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;

articolo 23 *(Entrata in vigore e norme transitorie);*

al comma 6:

all'alinea, la dizione «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;

alla lettera *a)*, le parole «a partire» vanno soppresse;

alla lettera *c)*, le parole: «successivamente alla» va sostituita con le parole: «a decorrere dalla»;

occorre valutare la possibilità di derogare, anche parzialmente e in via transitoria, alla normativa sul conferimento tacito del TFR, per le imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito garantito.

La Commissione prende altresì atto delle osservazioni espresse dalle Commissione permanenti 1ª, 6ª e 10ª.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

448ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Poiché non è presente il prescritto numero di senatori per procedere alla votazione delle osservazioni sull'atto del Governo n. 528, il presidente NOVI toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Luciano Scalettari, Francesco Cavalli ed Alessandro Rocca
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciano SCALETTARI, *giornalista di Famiglia Cristiana,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Francesco CAVALLI, *fondatore del «Premio Ilaria Alpi».*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), ai quali replica Luciano SCALETTARI, *giornalista di Famiglia Cristiana.* Questi avanza quindi la richiesta che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luciano Scalettari, il dottor Francesco Cavalli, il dottor Alessandro Rocca, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

15ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

Intervengono, in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità: la dottoressa Alessandra Carè, dirigente di ricerca, Dipartimento Ematologia, oncologia e medicina molecolare; il dottor Pietro Comba, dirigente di ricerca, Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria; il dottor Giovanni De Angelis, ricercatore, Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; la dottoressa Cristina Nuccetelli, primo ricercatore, Dipartimento tecnologie e salute; il dottor Arduino Verdecchia, dirigente di ricerca, Centro nazionale epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore FORCIERI chiede chiarimenti sulla decisione adottata dal Presidente nel corso della seduta dello scorso 22 settembre di sospendere, a seguito di una richiesta del senatore Pascarella, l'autorizzazione ai consulenti presenti a continuare a seguire i lavori in aula.

Il presidente Paolo FRANCO ricorda che la decisione testè richiamata dal senatore Forcieri è stata adottata nel presupposto che la richiesta del senatore Pascarella sottendesse ragioni di opportunità suscettibili di dar luogo, in prosieguo dei lavori, a un passagggio in seduta segreta, circostanza che si è poi rivelata infondata.

Ai consulenti – conclude il Presidente – ha comunque avuto modo, al termine della seduta, di manifestare il suo rammarico per il disagio che ne è potuto risultare.

Il senatore FORCIERI, nell'associarsi alle espressioni di rammarico richiamate dal Presidente, sottolinea l'opportunità di utilizzare per il futuro per le sedute della Commissione un'aula fornita di impianto per le riprese audiovisive.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testè formulata dal senatore Forcieri, assicurando che le prossime sedute si terranno, ove possibile, in aule nelle quali si può assicurare il collegamento audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha designato, con decorrenza dal 1º giugno 2005 e sino al 31 dicembre 2005, quale collaboratore a tempo parziale della Commissione, con incarico retribuito, il dottor Armando Benedetti del CISAM (Centro interforze studi e applicazioni militari).

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità

Il PRESIDENTE ringrazia gli esperti dell'Istituto oggi convenuti per la disponibilità e li invita ad intervenire, nell'ordine che ritengono opportuno, per una esposizione introduttiva; seguiranno, come di consueto, le domande dei senatori e le repliche degli auditi.

La dottoressa CARÈ svolge un'esposizione introduttiva.

Dopo brevi considerazioni del presidente Paolo FRANCO, riferisce alla Commissione il dottor COMBA, il quale consegna un documento in suo possesso.

Interviene quindi la senatrice DE ZULUETA, che formula un quesito al quale risponde la dottoressa CARÈ.

Il dottor VERDECCHIA svolge quindi una relazione, nel corso della quale ha luogo la proiezione di alcune diapositive, da lui illustrate.

Seguono domande e richieste di chiarimento dei senatori FORCIERI e DE ZULUETA, alle quali risponde il dottor VERDECCHIA.

Dopo un intervento del dottor DE ANGELIS, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della senatrice DE ZULUETA interviene nuovamente lo stesso dottor DE ANGELIS e, quindi, il dottor VERDECCHIA.

Segue una domanda del senatore FORCIERI, in risposta alla quale interviene la dottoressa CARÈ.

La dottoressa NUCCETELLI svolge quindi una relazione, nel corso della quale ha luogo la proiezione di alcune diapositive, da lei illustrate, e consegna alla Commissione una documentazione.

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia quindi gli auditi, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005

510ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3587) ***Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* osserva che la citata proposta di parere illustrata dal relatore, ancorché apprezzabile, non risolve tuttavia in modo soddisfacente alcune delle questioni problematiche emerse sul testo. In particolare, richiama l'esenzione dal campo dell'ICI degli immobili destinati a talune specifiche attività, introdotta in via interpretativa dall'articolo 6 del provvedimento in esame, rilevando che la condizione di cui al punto

e) dello schema di parere proposto dal relatore, che rende facoltativa per i Comuni la concessione della suddetta esenzione, sia contraddittoria rispetto alla successiva condizione di invarianza finanziaria. Infatti, anche se fosse configurata come una mera facoltà, una volta attuata, l'esenzione determinerebbe una rilevante perdita di gettito per i Comuni interessati, senza contare che la norma creerebbe comunque forti aspettative e pressioni da parte della categorie interessate al beneficio.

A ciò si aggiunge il fatto che i Comuni, ove decidessero di esentare dal pagamento dell'ICI le attività richiamate nella norma, ancorché di tipo commerciale, in quanto connesse a finalità religiose, assistenziali o culturali, attuerebbero comunque una discriminazione rispetto ad altre attività commerciali dello stesso tipo che sarebbe difficilmente sostenibile o spiegabile. I Comuni, infatti, possono già oggi stabilire l'esenzione dall'ICI per determinati soggetti, ma sempre nell'ambito di categorie omogenee, mentre qui si farebbe una distinzione arbitraria all'interno della stessa categoria tra soggetti che verrebbero agevolati e altri a cui l'agevolazione verrebbe invece negata. Per tali ragioni, ritiene quindi opportuno che la Commissione bilancio formuli una condizione di soppressione della norma, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 5 ricorda che la norma originaria (articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000) stabiliva che coloro che avevano usufruito di un credito d'imposta per l'acquisto di un immobile destinato ad un'attività d'impresa (nell'ambito delle Regioni ivi indicate) decadevano dal beneficio stesso qualora l'immobile fosse stato venduto o locato a terzi prima di cinque anni dall'acquisto. Sopprimendo tale limitazione, per giunta con una norma interpretativa di carattere retroattivo, si estende a suo giudizio la platea degli aventi diritto al credito d'imposta, che può essere ora usufruito anche dal nuovo locatario, per cui si possono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato che andrebbero opportunamente quantificati e coperti, mentre la condizione di cui al punto *d)* non interviene su tale aspetto.

Anche in merito all'articolo 4, che prevede l'erogazione di un contributo in favore dei Comuni aventi le caratteristiche ivi richiamate che abbiano proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, osserva che esistono problemi di congruità della quantificazione e della copertura dei relativi oneri, non affrontati nel parere proposto dal relatore. Ciò in quanto nella norma, a suo avviso, risulta sottostimata la differenza fra il trattamento economico spettante a un lavoratore socialmente utile e quello spettante allo stesso soggetto una volta assunto a tempo indeterminato, che è naturalmente assai superiore.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)*, in merito all'articolo 5, ritiene che l'interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 sia in linea con lo spirito della stessa norma originaria, volta a favorire le attività di impresa ed il potenziamento delle strutture produttive aziendali. Infatti, con tale interpretazione, allorquando l'originario beneficiario del credito d'imposta ceda in affitto l'immobile strumentale ad

un altro soggetto, per la medesima finalità imprenditoriale prima dei cinque anni dall'acquisto agevolato, si concede anche al nuovo soggetto di fruire del relativo *bonus*. Ciò, però, non comporta minore gettito per l'erario, in quanto il nuovo locatario non potrà evidentemente fruire per intero del *bonus*, ma soltanto *pro quota* insieme al precedente beneficiario, in ragione della durata del possesso nei cinque anni, cosicché il valore complessivo del credito d'imposta rimane invariato. La norma, dunque, ha un impatto neutrale in termini finanziari e, contemporaneamente, incoraggia lo sviluppo di attività imprenditoriali da parte di nuovi soggetti.

Per quanto riguarda l'articolo 6, sottolinea che la riformulazione proposta nello schema di parere illustrato dal relatore alla lettera *e)* appare equilibrata e corretta, in quanto riporta all'autonoma determinazione dei Comuni la scelta di concedere o meno le agevolazioni in questione. Ricorda che già ora il regolamento dell'ICI è rimesso all'autonomia dei singoli Comuni, considerato che lo Stato centrale non può più fissare un valore minimo delle aliquote. Di conseguenza, ove i Comuni decidano di concedere le esenzioni dal pagamento dell'ICI a determinate tipologie di immobili, potranno farlo liberamente, fatta salva la necessità di compensare tale perdita di gettito intervenendo su altre voci del bilancio

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, relativamente all'articolo 5 del provvedimento in esame, rileva che la norma, pur in sé apprezzabile nella misura in cui intende incentivare le iniziative imprenditoriali, facilitando il trasferimento dei beni aziendali, crea tuttavia un problema di copertura finanziaria, almeno in termini formali. Infatti, la norma vigente prevede che il soggetto che gode del credito d'imposta per l'investimento in beni aziendali, lo perde ove ceda in locazione a terzi l'immobile destinato all'attività d'impresa, prima che siano decorsi cinque anni dal relativo acquisto. In tal modo, ove ciò si verifichi, per lo Stato si determina un risparmio, previsto dalla legislazione vigente, dovuto alla minore perdita di gettito, che, tuttavia, con la nuova interpretazione della norma viene meno, il che impone un onere a carico del bilancio dello Stato che deve essere coperto. Al riguardo, ritiene che una soluzione potrebbe essere quella di riformulare la norma come facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere il *bonus* al nuovo locatario, dietro specifica istanza dello stesso e fermo restando il complessivo stanziamento previsto per tale beneficio dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

Per quanto riguarda invece l'articolo 6, concorda con le osservazioni del senatore Caddeo circa gli effetti onerosi della norma: in particolare, sottolinea anch'egli la difficoltà per i comuni di operare una discriminazione limitando le esenzioni dal pagamento dell'ICI solo a certi tipi di attività, anche esercitate su base commerciale (in quanto connesse a funzioni di carattere religioso, assistenziale o culturale), senza concedere i medesimi benefici ad altre attività dello stesso tipo. Si tratterrebbe di una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, che instaurerebbe evidenti contenziosi. Ritiene che sia assai difficile trovare una soluzione che, senza ledere l'autonomia dei comuni in materia di ICI, garantisca

nel contempo equità di trattamento fiscale ed invarianza di gettito, per cui propone di sopprimere direttamente l'articolo 6 dal testo in esame.

Il senatore FERRARA *(FI)* rileva anch'egli che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo potrebbe comportare rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica, specialmente per quei comuni nei quali, per ragioni contingenti, si riscontra una particolare concentrazione degli immobili richiamati nella norma come assoggettabili all'esenzione dall'ICI. Concorda altresì sulla difficoltà di discriminare correttamente tra immobili e attività appartenenti alla stessa categoria merceologica e ritiene anch'egli opportuno che la Commissione disponga la soppressione della norma, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI concorda con la proposta del senatore Morando in merito alla riformulazione dell'articolo 5 del disegno di legge, nel senso di condizionare la concessione del beneficio anche ai nuovi affittuari degli immobili nell'ambito del complessivo tetto di spesa stabilito dalle norme vigenti. Sottolinea che tale soluzione potrebbe contemperare adeguatamente sia le esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari, che quelle di incentivazione e agevolazione delle iniziative imprenditoriali.

In merito all'articolo 6, pur ritenendo corretta la condizione di cui alla lettera *e)* dello schema di parere proposto dal relatore, nella misura in cui rimette, ferma restando l'assenza di oneri per la finanza pubblica, la scelta di concedere l'esenzione dal pagamento dell'ICI all'autonoma determinazione dei singoli comuni, condivide tuttavia le perplessità sulle difficoltà tecniche di attuazione della norma, specialmente riguardo alle possibili disparità di trattamento tra immobili o attività appartenenti alla stessa categoria.

Invita pertanto il relatore a formulare una nuova proposta di parere che tenga conto delle considerazioni testé svolte, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame.

Il relatore NOCCO *(FI)*, preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, riformula nel modo seguente una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 1, comma 2, le parole: "l'autorizzazione di spesa" vengano sostituite dalle altre: "la dotazione del Fondo";

b) che al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "un contributo" venga aggiunta l'altra: "annuo";

c) che all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, vengano sostituite le parole: "di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" con le altre: "di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";

d) che l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.";

e) che sia soppresso l'articolo 6.

La Commissione osserva altresì l'opportunità di precisare l'indicazione dei saldi di finanza pubblica contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 inserendo dopo le parole: "indebitamento netto" le altre: "delle Amministrazioni pubbliche"».

La Sottocommissione approva, infine, la nuova proposta di parere formulata dal relatore in ordine al testo del disegno di legge in titolo e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell'esame dei relativi emendamenti al disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

511ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3337) ***Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di conferire mandato al relatore a formulare un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30.

€ 3,84